



COMUNE DI IRGOLI

Provincia di Nuoro

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE

OGGETTO: Divieto di utilizzo di vetro e lattine nelle aree interessate dalle manifestazioni per i festeggiamenti in onore di San Nicola 08,09 e 10 maggio 2026.

IL SINDACO

Richiamato l'art. 14-ter della Legge 30/03/2001, n. 125 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati" il quale prevede:

- ⌚ l'obbligo per chiunque vende bevande alcoliche di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta;
- ⌚ l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto, salvo che il fatto non costituisca reato. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi.

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773, in particolare:

- ⌚ l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- ⌚ l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico:

"Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7 "Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017.

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità.

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa nelle adiacenze dell'isola pedonale itinerario delle manifestazioni dei festeggiamenti in onore di San Nicola Santo Patrono di Irgoli e nelle aree di svolgimento degli spettacoli musicali e di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, nei giorni e orari indicati nell'ordinanza nr. 34 del 04/05/2026:

- ⌚ è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;

- ⌚ è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
- ⌚ è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.).

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art.16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

L'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e la sua notifica:

- Alla Prefettura;**
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;**
- Alla Polizia di Stato Commissariato di Siniscola;**
- Ai titolari di licenza temporanea e non, per la somministrazione di alimenti e bevande;**
- **Al Comitato pro tempore San Nicola 2027 leva '90 nella figura del Presidente pro tempore Vedele Consuelo;**
- **Alla Polizia Locale sede.**

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.

SI INFORMA che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna entro 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso; oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal ricevimento della presente.

Irgoli, li 04/05/2026

